

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI
MATERIALI
REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I

Finalità e Ordinamento didattico

Art. 1 – Premesse e Finalità

1. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali afferisce alla Classe L-27 “Scienze e Tecnologie Chimiche” di cui al D.M. 16 marzo 2007 - GU n. 155 del 6-7-2007 - Suppl. Ordinario n.153.
2. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN. L'organo competente è il Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in Scienza dei Materiali, di seguito indicato con CCS.
3. Organi del CCS sono il Presidente e il Consiglio. Il CCS può istituire Commissioni di lavoro, temporanee o permanenti, per specifiche materie o su particolari questioni mentre è obbligatoriamente prevista la Commissione Didattica.
4. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali persegue l'obiettivo generale di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e specifici del Corso di Studio, di ridurre gli abbandoni durante il percorso formativo, in particolare nei primi periodi del corso di studio, e di avvicinare il più possibile la durata reale degli studi a quella prevista dagli ordinamenti.
5. L'ordinamento didattico del Corso di Laurea, con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento.
6. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali si differenzia da tutti gli altri Corsi di Laurea appartenenti alla stessa Classe L-27, e loro eventuali curricula, per almeno 40 CFU.
7. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
8. L'attivazione del Corso di laurea è subordinata al raggiungimento di un numero minimo, qualora previsto, di immatricolati fissato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo su proposta della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
9. La versione aggiornata del presente Regolamento con gli Allegati 1 e 2 ed il Bollettino degli Studi del Corso di Laurea, predisposti prima dell'inizio delle lezioni, sono consultabili sul sito di Facoltà www.scienze.unipd.it e sul sito del Corso di Laurea <http://www.chimica.unipd.it/laurea/scienzamateriali>. Negli stessi siti gli studenti potranno ottenere anche altre informazioni utili al buon esito dell'andamento del percorso di studio.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono possedere le conoscenze irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica oltre ad una adeguata capacità logica. Inoltre devono avere una sufficiente familiarità con le diverse componenti della cultura scientifica (chimica, biologia, scienze della Terra, astronomia), in relazione alle conoscenze elementari descritte nel syllabus e consultabile nel sito web di Facoltà.
3. Il numero degli studenti ammessi al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali è stabilito annualmente dal Senato Accademico su proposta della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. in base alla programmazione locale, tenendo conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione di Fisica e Chimica, dotati di posti lavoro personalizzati, ai sensi dell'art 2, punto 1, comma a) della Legge 2 agosto 1999 n. 264 ed è reso noto annualmente nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo. Per l'ammissione al Corso di laurea i candidati devono sostenere una prova di ammissione che verificherà il possesso delle conoscenze di cui al comma precedente, e collocarsi utilmente in graduatoria. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di laurea avverrà secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e resi noti nell'avviso per l'ammissione.
4. Sulla base dell'esito della prova di ammissione, vengono individuati, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di Corso che verranno considerati soddisfatti con il superamento dell'esame di: Matematica con Elementi di Informatica.
5. Il superamento entro il 30 settembre del primo anno di Corso, dell'esame previsto al comma precedente costituisce prerequisite per l'iscrizione al secondo anno di corso.
In caso contrario, lo studente può ripetere il primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali è organizzato in percorsi formativi nell'ambito di curricula, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali, l'elenco degli insegnamenti attivati e la loro organizzazione in Moduli o accorpamento in esami integrati, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, di cui all'art. 1, comma 9 del D.M. 16 marzo 2007, e le risorse docenza contemplate nell'Allegato 1 del D.M. 26 luglio 2007, punto 4.7, sono definite annualmente dal Consiglio di Facoltà e riportate nell'Allegato 2 che viene reso noto annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
3. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'Anno Accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270. Le date degli esami e delle altre forme di verifica finali vengono rese note dalla Facoltà prima

dell'inizio delle attività formative.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
5. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'Allegato 2.
6. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti di Scienze Chimiche e di Fisica e nelle sezioni relative a questi Dipartimenti contenute nella sezione "A scuola con Galileo" del sito web della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
7. Il CCS avvia azioni specifiche per migliorare i livelli di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato all'interno dei piani di studio dei periodi di studio all'estero e tramite l'incentivazione dello svolgimento in inglese di attività formative.
8. Il CCS incentiva l'offerta di stages e tirocini formativi al fine di ampliare l'offerta formativa, anche per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

Art. 4 –Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo individuale alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Nel caso tale accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni stabilite ai sensi dell'art. 9, comma 2 del vigente RDA.
2. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2 e per le attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 5 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi che concorre a determinare il voto finale di laurea secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.
3. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - di base;
 - caratterizzanti;
 - affini o integrative;
 - a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
4. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicati annualmente dal Docente responsabile dell'attività formativa, in accordo con i Docenti cui sono affidati eventuali moduli o parte dell'insegnamento, e approvati dal CCS prima dell'inizio dell'anno accademico. Qualora più Docenti siano titolari di insegnamenti o moduli fra loro coordinati, essi partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto degli studenti. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
5. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti

- previsti al comma 1.
6. Per l'accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua inglese, gli studenti dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, al cui superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall'Ordinamento Didattico. Il CCS potrà riconoscere l'acquisizione dei predetti CFU anche senza l'effettuazione della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della conoscenza della lingua inglese, in conformità agli indirizzi di Ateneo.
Le competenze ottenute dagli studenti attraverso attività formative di cui alla lettera a) e d) di cui all'art.10, comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 verranno sempre valutate tramite prove scritte e/o colloquio individuale.
I risultati degli stage e dei tirocini verranno verificati in termini di competenze e abilità raggiunte attraverso la valutazione delle relazioni dei tutor ed un colloquio individuale.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e riconosciuti con le modalità precisate all'articolo 10, comma 5.
 7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e confermare, anche solo parzialmente, i CFU acquisiti.
 8. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consisterà nella esposizione scritta e orale di un argomento di ricerca assegnato allo studente dalla specifica commissione del consiglio del corso di laurea. Tale argomento non avrà necessariamente caratteristiche di originalità e verrà affrontato dallo studente sotto la supervisione di un docente, designato dalla stessa commissione. Qualora lo studente svolga questo lavoro nel corso di uno stage presso un gruppo di ricerca di uno dei dipartimenti coinvolti nel corso di laurea o presso un ente di ricerca esterno o una industria, l'argomento della prova finale potrà consistere in un breve rapporto dell'attività svolta.
2. La valutazione finale, che terrà conto dell'intero percorso degli studi e delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite, e la proclamazione verranno effettuate dalla Commissione per l'esame finale di Laurea nominata dal Preside e composta dal Presidente e da quattro Commissari.
3. La discussione del materiale presentato dallo studente per la prova finale avverrà di fronte alla Commissione per l'esame finale di laurea di cui al comma 2.
4. Il CCS potrà disciplinare le procedure della Commissione di cui al comma 2 mediante apposito Regolamento.
5. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCL. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto in lingua italiana del lavoro svolto.
6. Lo studente potrà sostenere la prova finale solamente dopo aver acquisito i CFU relativi a tutte le altre attività formative previste dal proprio piano di studio.
7. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un

"Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato accademico.

Art. 6 - Conseguimento della laurea

1. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 CFU, nel rispetto dell'ordinamento didattico previsto e del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto di cui all'Art. 4 comma 3; il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento e dal manifesto degli studi. Inoltre dovrà aver superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è costituito dalla media dei voti degli esami di cui al Comma 3 dell'art. 4 incluse le attività formative di cui alla lettera a), dell'art. 10, comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più l'incremento o decremento di voto, pure espresso in centodecimi, derivante dalla prova finale. Il voto finale può essere incrementato da un eventuale premio di carriera, deliberato dalla Commissione per l'esame finale. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
3. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore di tre anni.

TITOLO II

Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza

1. Lo studente è tenuto ad iscriversi con modalità che verranno comunicate dal CCS sul sito del corso di studi e prima dell'inizio dell'anno accademico, a ciascuna delle attività formative di laboratorio che intende frequentare durante l'anno accademico in corso.
2. La frequenza ai corsi o ai moduli di insegnamento che prevedano attività di laboratorio, come specificato nell'Allegato 2, è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.
3. Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e tutte le ore di attività di laboratorio previste per ogni insegnamento.
4. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative potranno essere concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d'intesa con i Docenti responsabili dell'insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica del CCS.
5. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
6. L'ammissione dello studente alle prove di accertamento per esami di anni diversi da quello di iscrizione deve essere autorizzata dalla Commissione Didattica.
7. E' prevista l'iscrizione di studenti in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti.

Art. 8 - Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno ~~40~~ **30** CFU tra quelli previsti nell'Allegato 2 per il primo anno, comprensivi di quanto previsto all'art. 2, comma 4.
2. Per l'iscrizione al terzo anno lo studente dovrà avere acquisito almeno ~~90~~ **70** CFU dei quali almeno ~~50~~ **40** fra quelli previsti dall'Allegato 2 per il primo anno.
3. In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso.

Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno ottenere, ricorrendo eventualmente ad un colloquio, il riconoscimento dei CFU già acquisiti che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici e con l'ordinamento didattico di questo Corso di Laurea, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento.
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro corrispondenza ai programmi degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi insegnamenti potranno essere riconosciuti anche solo parzialmente, nel rispetto dell'art. 3, comma 9 del DM 16 marzo 2007.
3. L'analisi delle corrispondenze di cui al comma precedente è effettuata dalla Commissione Didattica che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di Studio liberi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, commi 8 e 9 del D.M. 16 marzo 2007.
4. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi e dei relativi voti avverrà automaticamente.
5. In caso di riconoscimento l'eventuale voto verrà attribuito dalla Commissione Didattica sentiti i Docenti di riferimento per l'insegnamento. L'attribuzione dell'eventuale voto avverrà con la seguente modalità: verrà attribuito il voto conseguito nell'esame svolto in altro Corso di Studio se il riconoscimento riguarda più dei $\frac{3}{4}$ dei relativi CFU; altrimenti il voto verrà attribuito dalla Commissione Didattica sentiti i Docenti di riferimento per l'insegnamento.

Art. 10 - Piani di Studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro i termini indicati dalla Facoltà.
2. Lo studente che segue il quadro delle attività previste dall'Allegato 2 al presente regolamento, presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, salvo per le scelte relative alle attività formative di cui alla lettera a), comma 5 dell'art. 10 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 che sono effettuate autonomamente dallo studente fra gli insegnamenti dell'Ateneo e di cui la Commissione Didattica del CCS valuterà la coerenza con il progetto formativo, tenendo conto dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte.
3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dall'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico, di cui all'allegato 1, dovrà presentare il Piano di Studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte della Commissione Didattica del CCS che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea.
4. I piani di studio di cui ai commi 2 e 3, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

5. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un Piano di studio con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. Tale Piano di Studio, che verrà valutato analizzando la coerenza formativa dell'intero percorso didattico all'estero rispetto gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea, dovrà essere approvato preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma 3. L'attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta dalla Segreteria Studenti seguendo le indicazioni del CCS e in conformità agli indirizzi di Ateneo; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal Presidente del CCS.
6. Qualora l'attività formativa risulti modificata rispetto a quella dell'anno di immatricolazione, la Commissione Didattica indicherà le corrispondenze necessarie per la formulazione dei piani di studio.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCS può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica ai sensi dell'articolo 18 del RDA al fine di evidenziare eventuali problemi e/o inadeguatezze che ne rendano difficile o compromettano l'efficienza e l'efficacia, e per poterne individuare i possibili rimedi.
2. Per tale valutazione il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo e può attivarne di proprie.
3. Il CCS analizza i risultati della valutazione dell'attività didattica da parte degli studenti e dei docenti e ne rende noti i risultati attraverso l'analisi statistica e anonima dei dati.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCS, attraverso una Commissione Didattica paritetica, istituita allo scopo, attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

TITOLO III

Norme finali e transitorie

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento che, nelle sue linee generali, rimarrà stabile nei primi tre anni dalla sua prima approvazione, salvo l'eventualità che vengano verificati, attraverso il livello di soddisfazione di studenti e laureati, l'analisi degli abbandoni, la durata degli studi, il percorso post-laurea e l'accesso dei laureati al mercato del lavoro, evidenti criticità, errori od omissioni che compromettano l'operatività o l'efficacia del Corso di Studio.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni accademici successivi all'entrata in

vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento, nel rispetto delle normative più favorevoli per gli studenti. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCS.

Art. 15 – Studenti provenienti dall'ordinamento ex D.M. 509/1999

1. Per gli studenti già iscritti alla Laurea in Scienza dei Materiali della Classe 21 dell'ordinamento ex D.M. 509/1999 presso l'Università degli Studi di Padova, che chiedano il passaggio al corso di Laurea in Scienza dei Materiali dell'ordinamento ex D.M. 270/04, una tabella, deliberata dal CCS e pubblicata sul sito internet del CCS e della Facoltà prima dell'inizio dell'anno accademico, rende note le regole di conversione delle attività formative seguite dagli studenti se completate da un accertamento conclusivo individuale.
2. La Commissione Didattica del Corso di studio prenderà in esame ogni caso singolo non previsto dalla tabella di cui al comma 1 e fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni necessarie, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 3.
3. Diversamente da quanto previsto all'articolo 10 comma 2, non sono previsti piani di studio ad approvazione automatica per gli studenti provenienti dall'ordinamento ex D.M. 509/1999.

Art. 16– Studenti che permangono nel previgente ordinamento ex D.M. 509/1999

1. Per gli studenti che, già iscritti alla Laurea in Scienza dei Materiali della Classe 21 dell'ordinamento ex D.M. 509/1999 presso l'Università degli Studi di Padova, intendano permanere nello stesso ordinamento, una tabella, deliberata dal CCS e pubblicata sul sito internet del CCS e della Facoltà prima dell'inizio dell'anno accademico, illustra la corrispondenza fra gli insegnamenti già attivati nell'ordinamento ex D.M. 509/1999 e quelli attivati nel vigente ordinamento ex D.M. 270/2004. Viene in tal modo assicurata la prosecuzione degli studi e la possibilità di seguire in tutto o in parte insegnamenti o moduli attivati nel vigente ordinamento e corrispondenti a quelli previsti nell'ordinamento ex D.M. 509/1999.
2. La Commissione Didattica del Corso di studio fornirà tutti i suggerimenti necessari agli studenti e si farà carico di proporre possibili alternative nei casi per i quali non sia presente nel vigente ordinamento un insegnamento o modulo corrispondente a quello previsto nell'ordinamento ex D.M. 509/1999 e nel piano di studio dello studente.

ALLEGATO 2

*L'Allegato 2 del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali è pubblicato nel sito ufficiale della Facoltà (<http://www.scienze.unipd.it>), alla Sezione: Offerta didattica - Lauree di primo livello. Occorre poi scegliere l'anno accademico, quindi, nella tabella con l'elenco dei Corsi di Studio, seguire il percorso: Corso di laurea: Scienza dei Materiali – Regolamenti ed altre informazioni sul Corso.
Corso di Laurea in Scienza dei Materiali 8*